

—      /

**Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte di Cassazione**

N. 146/2A/08 Res. P.G.

**Il Procuratore Generale**

Letti gli atti;

DEC. N. 108/08 R.D.

letto il provvedimento di stralcio, con il quale il p.m. presso il Tribunale di Potenza, nel contesto delle indagini relative ad alcuni appalti nel settore della "sanità lucana", ritenendo di poter individuare un ulteriore filone di indagine riguardante il C.A.R.A. (Centro Assistenza Richiedenti Asilo) di Policoro, ha ipotizzato i reati di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. ed i reati di cui agli artt. 323, 353, 354, 640 bis c.p., a carico di Letta Gianni, Morcone Mario, Chiorazzo Angelo, Chiorazzo Pietro Francesco, ed ha trasmesso gli atti, ai sensi dell'art. 54/I c.p.p. al P.M. presso il Tribunale di Roma, ritenendo che la competenza sia di tale ultimo giudice;

letto il provvedimento con il quale il P.M. destinatario degli atti, dopo aver svolto alcuni accertamenti, ha disposto stralcio delle posizioni relative a Letta Gianni e Morcone Mario, limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p., ed ha chiesto al Gip di Roma l'archiviazione del procedimento così formato; ha, quindi, ritrasmesso al P.M. presso il Tribunale di Potenza gli atti relativi ai restanti indagati con riferimento a tutti i reati loro attribuiti, oltre che a Letta Gianni e Morcone Mario in ordine ai reati residui, in ipotesi commessi in concorso con i restanti indagati;

letto il provvedimento con il quale il P.M. di Potenza ha rifiutato la nuova investitura, ritenendo che debba invece procedere l'Ufficio del P.M. mittente ed ha quindi trasmesso gli atti a questo Ufficio per la determinazione ex art. 54/2 c.p.p.;

**Osserva:**

Si registra una radicale divergenza di opinioni fra il P.M. di Potenza ed il P.M. di Roma.

Il P.M. di Potenza, partendo da alcuni eventi ricostruibili anche attraverso intercettazioni telefoniche, ritiene concretamente ipotizzabili alcuni reati fine (323, 353, 640 bis c.p.), oltre che un reato di associazione per delinquere che terrebbe avvinti fra loro i diversi attori della vicenda.

Nella missiva con cui il P.M. di Potenza trasmise gli atti al P.M. di Roma in data 13.11.2008 si legge che alcuni ipotizzabili reati fine sarebbero stati commessi in Roma (alcune di tali ipotesi di reato, peraltro, stando alle affermazioni del P.M. di Potenza, sarebbero parte di un autonomo fascicolo pendente presso la Procura di Potenza).

Secondo la diversa ricostruzione dei fatti operata dal P.M. di Roma il reato associativo non sarebbe in alcun modo ipotizzabile a carico di Letta Gianni e Moreone Mario, rispettivamente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Prefetto in Roma quale Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, in quanto dagli atti esaminati non emerge alcun elemento relativo alla sussistenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente, di un determinato programma criminoso, di una struttura organizzativa. Un solo contatto telefonico, peraltro fuggevole, fra Letta e Chiorazzo, sarebbe idoneo, secondo il P.M. di Roma, ad asseverare soltanto la conoscenza fra i due individui, senza alcuna altra specificazione di merito; ritiene poi il P.M. di Roma che anche il reato fine di abuso d'ufficio ipotizzato – limitando l'indagine alle possibili relluenze che i reati fine possono avere sul delitto associativo – non sia configurabile, in quanto farebbe difetto la violazione di legge, ricorrendo una dichiarazione di stato di emergenza in data 25.7.2008 per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari, che ha attribuito ai Prefetti un potere derogatorio analogo a quello che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha su tutto il territorio nazionale; neppure i restanti reati fine (353 e 640 bis) sarebbero configurabili per il P.M. di Roma, mancando per il primo reato la gara in ragione della procedura straordinaria e per il secondo gli artifici e raggiri.

Replica a tale impostazione il P.M. di Potenza, traendo argomenti dalla connessione, indubbiamente sussistente almeno in ipotesi, fra le diverse fattispecie di reato configurabili. Ove il P.M. di Roma avesse voluto trattenere per sé il reato associativo, avrebbe dovuto conservare l'unitarietà del procedimento anche a carico di Chiorazzo Angelo e Chiorazzo Pietro Francesco e giustificare le ragioni di una separazione fra reato mezzo e reati fine; mai quell'Autorità avrebbe potuto separare posizioni giuridiche nell'ambito dello stesso reato associativo, il quale si alimenta, peraltro, di un concorso necessario di almeno tre persone.

Ritiene questa Procura Generale, cui è demandato il compito di dirimere il contrasto negativo, che nessuno dei due uffici del pubblico ministero abbia fatto buon governo delle norme che regolano la competenza per territorio e la connessione fra reati.

E' infatti noto l'orientamento della Corte di Cassazione ed anche di questo ufficio: il principale discrimine risiede nella configurabilità di un reato singolo ovvero di più reati, fra loro avvinti da ragioni di connessione.

Nel primo caso devono essere applicate le regole sancite in via principale dall'art. 8 ed in via sussidiaria dall'art. 9 c.p.p. Nel secondo caso l'applicazione corretta dell'art. 16 c.p.p. impone di seguire un diverso percorso logico-giuridico. In particolare, in presenza di reati connessi, ove non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non può farsi immediato riferimento ai criteri sussidiari di cui all'art. 9 c.p.p., in quanto detta disposizione si riferisce, per giurisprudenza costante, a procedimenti con reato singolo; sicchè, in caso di pluralità di reati si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato più grave e, in caso di pari gravità, al

criterio temporale di cui all'art. 16 c.p.p.; ma se anche così risulta impossibile individuare una primazia, occorre individuare il reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui (Cass. Sez. I, 24.9.1993, n. RIV. 195429; Cass. 17.3.1993, Giorni; RIV. 194047). Solo se non risulta possibile applicare neppure tale criterio, e, dunque, resta incerto anche il luogo di consumazione dei reati individuati in ordine decrescente, la competenza deve essere determinata – conformemente all'insegnamento della Corte di legittimità- facendo applicazione delle regole suppletive dell'art. 9 c.p.p., in relazione al primo dei reati da prendere in considerazione.

Ebbene, nella missiva con cui il P.M. di Potenza trasmise gli atti al P.M. di Roma in data 13.11.2008 si legge che alcuni ipotizzabili reati fine sarebbero stati commessi in Roma, ma non è dato leggere quale sia il percorso logico giuridico seguito per determinare la competenza territoriale del più grave reato associativo. Tale indicazione sarebbe invece stata essenziale, in quanto la vis attractiva della competenza territoriale in circondario di Roma si fonda esclusivamente sulla corretta individuazione del luogo di consumazione del reato associativo.

In mancanza di valide indicazioni del P.M. di Potenza ed in assenza di elementi desumibili dagli atti allegati, deve concludersi che, almeno allo stato degli atti, risulta ignoto il luogo in cui l'associazione per delinquere sia stata costituita. Occorre dunque in via subordinata rivolgere l'attenzione al luogo in cui i primi segni dell'operatività dell'associazione per delinquere (reato più grave) si sono concretamente manifestati. Tale criterio, in difetto della conoscenza del luogo della genesi del reato associativo, vale a determinare la competenza territoriale secondo il costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Sez. VI, n. 26010, 23.4.2004-9.6.2004, Riv. 229972, Loccisano; nello stesso senso Cass. Sez. VI, n. 22286, 2.3.2006-23.6.2006, Riv. 234722, Savino; Cass. Sez. IV, n. 35229, 30.9.2005, Riv. 232081, Mercato Varquez).

Senonchè, neppure il luogo di prima manifestazione dell'associazione risulta individuabile con sufficiente attendibilità dagli atti del procedimento.

Applicando i principii sopra richiamati, deve dunque concludersi che la competenza per territorio deve essere attribuita in base alla competenza relativa ai reati gradatamente più gravi dopo il primo. Il che conduce irrimediabilmente ad escludere la competenza dell'A.G. di Roma, atteso che nessuno dei reati in ordine decrescente di gravità, fra quelli che non facciano già parte di autonomo fascicolo pendente presso la Procura di Roma, risulta commesso in Roma.

Può, peraltro, essere condivisa la tesi del P.M. ricorrente, secondo cui il P.M. di Roma, avendo ritenuto la propria competenza territoriale per il solo reato associativo, e limitatamente a due dei quattro indagati, avrebbe dovuto trattenere il procedimento per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Tuttavia, non rientra fra i poteri attribuiti a questo superiore ufficio, la possibilità di intervenire su provvedimenti – in tesi erronei - già resi dall'Ufficio di Procura cui è demandato il compito delle indagini preliminari.

Occorre, peraltro, tener conto di un principio consolidato, che esclude l'applicabilità della *perpetuatio jurisdictionis* nella fase delle indagini preliminari.

Ed invero, nel caso in cui uno dei reati, pur essendo individuato in un determinato circondario, risulti archiviato, si è stabilito che *"Pur essendo la connessione, nel vigente sistema processuale, criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza, essa non comporta, nelle fasi antecedenti al giudizio, l'operatività del principio della perpetuatio jurisdictionis"* (cfr. fra le altre, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 45418 del 29/09/2004 Ud. (dep. 24/11/2004 ) Rv. 230413; Lussi ed altro). Pertanto, qualora, prima della chiusura delle indagini preliminari, sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il suddetto principio per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione (*Massime precedenti Conformi*: N. 6442 del 1997 Rv. 208946, N. 736 del 1999 Rv. 212879, N. 19050 del 2004 Rv. 228162).

Pertanto, anche riguardata da questo particolare punto di vista, la competenza territoriale per i reati residui oggetto di stralcio operato dal P.M. di Roma non può che essere determinata in base ai principii di ordine decrescente già indicati.

Viene, dunque, in considerazione il secondo reato ipotizzato in ordine di gravità, individuabile nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.; reato punito con la reclusione da uno a sei anni). Il reato di truffa – essendo reato istantaneo e di danno - si perfeziona, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 16/12/1998 n. 17, Cellammare, RIV. 212080; Cass. SS.UU. 21.6.2000, n. 18, Franzo ed altri, RIV. 216429) nel luogo del conseguimento dell'effettivo profitto, con il contestuale concreto danno patrimoniale subito dalla parte offesa. L'ipotesi speciale di cui all'art. 640 bis c.p. non fa eccezione, quanto a momento consumativo: esso si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono materialmente riscossi, mediante messa all'incasso, i mandati di pagamento.

Ebbene, rilevato che la definizione della competenza allo stato attuale non preclude – ed anzi sollecita – lo svolgimento di opportune indagini, al fine di individuare il luogo di consumazione di tutti i reati in contestazione, ciò non di meno non ci si può esimere dal rilevare, in base al primo embrione delle indagini fin qui compiute, che gli accrediti siano stati operati presso il conto corrente della società cooperativa sociale Auxilium, in Senise, Comune sito in provincia di Potenza, ma ricadente nel circondario del Tribunale di Lagonegro.

È, pertanto, essendo stata individuata la competenza di un organo "terzo", il denunciato contrasto fra i p.m. di Potenza e di Roma, in effetti, non sussiste (Cass. Sez. I, 28.9.1992, n. 192868); conseguentemente, gli atti vanno restituiti al P.M. presso il Tribunale di Potenza per la diretta investitura del P.M. presso il Tribunale di Lagonegro;

**P. T. M.**

**DICHIARA**

Insussistente il denunciato contrasto negativo tra i pubblici ministeri di Potenza e di Roma;

**DETERMINA**

che deve procedere allo stato degli atti il P.M. presso il Tribunale di Lagonegro;

**DISPONE**

che il presente provvedimento sia comunicato ai P.M. presso il Tribunale di Potenza, Lagonegro e Roma;

**ORDINA**

che gli atti siano trasmessi al P.M. presso il Tribunale di Potenza per l'ulteriore corso.

Roma, il 1.7.2009

Il sostituto Procuratore Generale  
Dott. Carlo Di Casola

Depositato in Segreteria

il - 3 LUG. 2009 \*

Il cancelliere ES  
Salvatore Lai



\* ANZI, LEGGASI 03 LUGLIO 2009

Il cancelliere ES  
Salvatore Lai

Stampa e timbri amministrativi in basso a destra